

## **5. PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO (L.R. 15/2013 - art.15)**

L'accREDITAMENTO viene concesso dal Comune in cui ha sede il servizio che si avvale del gruppo tecnico per attività di consulenza (L.R. 15/2013 - art.12, c.2; art. 15) che, diversamente dall'autorizzazione al funzionamento (paragrafo 4.3), può essere composto solo dal dirigente del settore infanzia e dai due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi, dato che l'accREDITAMENTO riguarda requisiti organizzativi (non strutturali) e in particolare le modalità e la qualità dell'offerta formativa (cfr. par. 2. Norme comuni per l'accREDITAMENTO).

L'accREDITAMENTO ha una durata triennale e può essere rinnovato su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti nel presente regolamento.

Si rammenta che l'accREDITAMENTO costituisce una condizione indispensabile per accedere a finanziamenti pubblici.

### **A) Nidi d'infanzia e micro nidi**

Possono essere accREDITATI i nidi e micro nidi privati in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'organo competente (cfr. par. 1. Norme comuni per l'autorizzazione al funzionamento e n. 3. Norme specifiche per ogni tipologia di servizio) e i nidi e micro nidi gestiti, direttamente o indirettamente, dall'Ente pubblico per i quali l'accREDITAMENTO è condizione di funzionamento. Sarà concesso l'accREDITAMENTO se il singolo servizio è in possesso di tutti i requisiti ulteriori previsti al paragrafo n. 2 del presente regolamento - Norme comuni per l'accREDITAMENTO.

### **B) Servizi integrativi**

Possono richiedere l'accREDITAMENTO i servizi che hanno presentato la segnalazione certificata d'inizio attività, che sono stati interessati al sopralluogo del gruppo tecnico (cfr. par. 4.3) e hanno ottenuto l'autorizzazione al funzionamento e inoltre dichiarino di rispettare tutte le norme della tipologia per la quale si richiede l'accREDITAMENTO (cfr. par. 2, punto B).

### **C) Domanda**

La domanda è presentata al Comune, sede del servizio, dal gestore o dal legale rappresentante del servizio autorizzato al funzionamento o che ha ottenuto risposta positiva alla segnalazione certificata di inizio attività, secondo un *fac-simile* predisposto dall'Ufficio regionale competente per maggiore omogeneità tra i territori.

La domanda dovrà contenere:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore;

- esatta tipologia del servizio educativo secondo le tipologie anzi descritte;
- la sede del servizio;
- la disponibilità ad accogliere tutti i bambini, a garantire la supervisione pedagogica e a fare partecipare il personale alla formazione (cfr. par. n. 2.2; 2.3; 2,4) ;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- la carta dei servizi (per i servizi di nido, micronido, i centri per bambini e famiglie e gli spazi gioco per bambini) per i servizi già funzionanti alla data di pubblicazione del presente regolamento sul BUR. Per i servizi di nuova istituzione sarà sufficiente dichiarare che entro sei mesi dall'autorizzazione si consegnerà al dirigente incaricato di rilasciare l'autorizzazione e l'accreditamento la carta dei servizi completa come da paragrafo n. 2.1 del presente regolamento;
- il servizio di educatrice familiare allegherà esclusivamente l'accordo siglato tra le famiglie interessate (cfr. par. 2, punto B Servizi integrativi).

Il dirigente incaricato di concedere l'accreditamento avrà a disposizione 30 giorni per la concessione, per la richiesta di ulteriore documentazione o per il diniego motivato.

L'accreditamento ha una durata triennale e può essere rinnovato su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti nel presente regolamento (cfr. par. n. 2).